



COMUNE DI BENETUTTI

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO del SINDACO

Tel. 079/7979013/21 - Telefax 079/796323

EMAIL: protocollo@comune.benetutti.ss.it

PEC: protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it

Prot. n°1941 del 24/05/2024

ORDINANZA DEL SINDACO N.9 DEL 24 MAGGIO 2024

Oggetto: Prescrizioni ANTINCENDIO 2024 pulizia di terreni, cortili e giardini del centro abitato e della zona periferica da stoppie, erbacce e sterpaglie, nonché taglio delle siepi, rampicanti e rami d'albero

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell'abitato che in periferia del Comune di BENETUTTI, in zone pubbliche o private, può causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e sanità pubblica, dato che favorisce il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti in genere e, soprattutto, gravi pericoli di incolumità pubblica e sicurezza urbana in quanto può costituire causa di facile incendio, specie in considerazione dell'avvicinarsi del caldo periodo estivo;

VISTO l'articolo 54, quarto comma, del Decreto Legislativo 267 del 2000, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008 numero 92, convertito nella Legge 24 luglio 2008 numero 125,

VISTO il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la "incolumità pubblica" come "l'integrità fisica della popolazione" e la "sicurezza urbana" come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

RITENUTO che il rischio concreto di incendi, sia dentro sia fuori l'abitato, connesso all'incuria dei terreni e giardini e al mancato taglio delle stoppie, erbacce e simili, come pure il rischio del proliferare di insetti e, in particolare, di zecche, che possono essere veicolo di malattie anche fatali per l'uomo, rappresentino indubbiamente fattori di grave pericolo per l'incolumità pubblica e per sicurezza urbana, come sopra definite dal citato Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, tanto più crescenti quanto più si avvicina il periodo della calda stagione estiva;

PREMESSO tutto ciò, si ritiene di dover intervenire, al fine di prevenire i rappresentati gravi pericoli, con la presente ordinanza che tende alla prevenzione dei rischi, con la quale venga disposta una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nel territorio del Comune di BENETUTTI, siano essi persone fisiche o giuridiche;

CONSIDERATO, inoltre, che vi sono numerosi terreni, giardini, cortili e simili, posseduti a qualsiasi titolo da privati, persone fisiche o giuridiche, da cui fuoriescono siepi, rampicanti, rami d'albero e simili sulle pubbliche vie, piazze e giardini, che arrecano sudiciume con la caduta di frutti, fiori e foglie, costituendo offesa al decoro dell'abitato nonché pericolo per i passanti;

RITENUTO, pertanto, di dover ordinare, specie a tutela dell'integrità fisica dei cittadini, come sopra definita, anche la potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili, in base alla stessa normativa;

CONSIDERATO Dal 1 giugno al 31 ottobre vige nell'isola lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo". e che durante questo periodo sono vietate una serie di azioni che possano favorire la nascita di incendi:

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04 MAGGIO 2023 recante ad oggetto "Prescrizioni Regionali Antincendi 2023-2025";

RICHIAMATA la comunicazione della Prefettura di Sassari acquisita al protocollo di questo Ente n. 1830 del 16/05/2024 con la quale si richiedeva l'adozione di ogni utile iniziativa mirata a ridurre il fenomeno degli incendi a tutela della vita umana, dell'ambiente e dei beni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30 Aprile 2024 recante ad oggetto "Prescrizioni Regionali Antincendi 2023-2025" Aggiornamento 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000;

ORDINA

1 - Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" dal 1 giugno al 31 ottobre, è vietato:

- a. accendere fuochi o compiere azioni che possano provocare l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
- b. smaltire braci;
- c. gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- d. fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.



COMUNE DI BENETUTTI

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO del SINDACO

Tel. 079/7979013/21 - Telefax 079/796323

EMAIL: protocollo@comune.benetutti.ss.it

PEC: protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it

2 Entro il 1° giugno:

- a. i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

3 Entro il 1° giugno, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frasame da lasciare in situ per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in "andane" lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile. Per i tagli effettuati in data successiva al 1° giugno, lo sgombero di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi.

4 Nel periodo 1 Giugno 2024 al 31 Ottobre 2024 non è consentito far crescere sterpaglie ed erbacce che possano costituire pericolo d'incendio e permettano il proliferare di animali che possono arrecare danni alla salute pubblica. E' fatto quindi obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di aree libere, cortili, giardini, aiuole, terreni ivi comprese le aree prospicienti ad esse, ed ai detentori a qualsiasi titolo delle aree incluse nella zona artigianale di provvedere alla pulizia ed al mantenimento decoroso delle stesse, effettuando, ripetutamente se necessario, lo sfalcio e la rimozione di erbe, erbacce, infestanti, piante, rampicanti e qualsiasi tipo di vegetazione che possa rappresentare innesco per possibili incendi o focolaio per insetti o animali pericolosi per la sicurezza e la salute pubblica.

I soggetti interessati da quanto contenuto dalla presente ordinanza devono ottemperare a quanto sopra entro e non oltre il **1 Giugno 2024**;

AVVERTE

- a) che, decorso inutilmente il termine fissato del **1 Giugno 2024**, ai trasgressori della presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria **da EURO 25.00 a EURO 500.00**;
- b) che, decorso inutilmente il termine fissato del **1 Giugno 2024**, verranno inoltre sanzionati a norma dell'articolo 24, comma 3, lett. a), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8,
- c) che, successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza, questa volta contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, da notificarsi nominativamente ai singoli trasgressori con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi **di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale**, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese;

DISPONE

- Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.
- Che ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, successive integrazioni e modificazioni, contro il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

Copia originale del documento è conservata presso l'Ufficio del Servizio di Polizia Locale di BENETUTTI, dove può essere visionata o dove può essere avanzata richiesta di rilascio di copie.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio;
- trasmessa alla PREFETTURA di SASSARI;
- trasmessa al C.F.V.A. di BENETUTTI per competenza
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di BENETUTTI per competenza
- trasmessa alla Compagnia Barracellare di BENETUTTI

Benetutti, 24 Maggio 2024

IL SINDACO
Daniele Arca